



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (0571/44.98.11)
Internet: www.comune.montopoli.pi.it e-mail: info@comune.montopoli.pi.it fax: 0571466327

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE. (APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 91 DEL 20/12/2006)

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune nei settori e nei campi di intervento e per le finalità indicate nel presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "*contratto di sponsorizzazione*": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Montopoli in val d'Arno (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "*sponsorizzazione*": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
 - c) per "*sponsor*": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Montopoli in val d'Arno;
 - d) per "*spazio pubblicitario*": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Montopoli in val d'Arno per la pubblicità dello sponsor.

Art.3 - Finalità

1. L'attività di sponsorizzazione è diretta ad incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - a) per realizzare maggiori economie di spesa;
 - b) per migliorare la qualità dei servizi prestati;

- c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

Art.4 – Oggetto e destinatari

1. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria, purché ciò non sia lesivo della dignità istituzionale dell'ente pubblico.
2. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art.5 – Attività di sponsorizzazione

1. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza con apposite deliberazioni, il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni.
2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui al comma precedente sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile del settore interessato.

Art.6 – Modalità di scelta del contraente

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica effettuata secondo la disciplina contenuta nel regolamento dei contratti dell'ente, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso contiene, in particolare, i seguenti dati

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e indica:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato e/o nel progetto di sponsorizzazione .

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, comprensivo del pagamento della somma dovuta per l'imposta sulla pubblicità per insegne/cartelli, e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal responsabile del procedimento nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del settore. Con il contratto di sponsorizzazione è anche autorizzata l' utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art.7 – Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art.8 – Clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- a) per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- b) per l' utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché in genere alla normativa in materia

Art.9 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 secondo i seguenti criteri:
 - per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 2.600,00 nella misura del 15%;
 - per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 2.600,00 e € 5.200,00 nella misura del 10%;
 - per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 5.200,00 nella misura del 5%;
 - b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

- 1 I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2 I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
- 3 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montopoli in val d'Arno. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento.
- 4 I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
- 5 I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 12 - Aspetti fiscali

- 1 Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
- 2 Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 13 - Verifiche e controlli

3. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Segretario Comunale, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
4. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 14 - Riserva organizzativa

5. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
- È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.